

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)

Modifica del 19 aprile 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 ottobre 1994¹ sul libero passaggio è modificata come segue:

Sezione 2a: Ufficio centrale del 2° pilastro

Art. 19a Registro degli averi dimenticati

¹ L'Ufficio centrale del 2° pilastro tiene un registro centrale/(registro) nel quale sono iscritti:

- a. gli averi dimenticati, ai sensi dell'articolo 24a LFLP²;
- b. i conti e le polizze di libero passaggio di assicurati con i quali i corrispondenti istituti non sono più in grado di stabilire un contatto (art. 24b cpv. 2 LFLP);
- c. l'effettivo globale di assicurati, ai sensi dell'articolo 24b capoverso 3 LFLP.

² Il Fondo di garanzia è responsabile della gestione e dell'amministrazione del registro. Provvede segnatamente all'osservanza delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati e alla sicurezza dei dati.

³ Nel registro sono iscritti i seguenti dati:

- a. cognome e nome, data di nascita e numero AVS degli assicurati, nonché
- b. il nome degli istituti di previdenza o degli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio per gli assicurati interessati.

Art. 19b Consultazione del registro

Il registro può essere consultato:

- a. dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
- b. dalle autorità cantonali di sorveglianza.

¹ RS 831.425

² RS 831.42; RU 1999 1384

Art. 19c Obbligo di annuncio

¹ Gli istituti di previdenza o gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio annunciano gli assicurati all'Ufficio centrale del 2° pilastro qualora non siano più in grado di contattare la persona interessata.

² Gli istituti di previdenza o gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e che rinunciano a mantenere contatti periodici con i loro assicurati annunciano all'Ufficio centrale del 2° pilastro il loro effettivo globale di assicurati almeno una volta all'anno (art. 24b cpv. 3 LFLP³).

Art. 19d Rilascio di informazioni a assicurati e beneficiari

¹ Su richiesta, l'Ufficio centrale del 2° pilastro informa gli assicurati in merito agli istituti che potrebbero gestire averi di previdenza, conti o polizze di libero passaggio ad essi relativi.

² Lo stesso obbligo di informazione si applica nei confronti dei beneficiari in caso di decesso dell'assicurato.

Art. 19e Rapporti

Nel suo rapporto annuale il Fondo di garanzia riferisce in merito all'attività dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, segnatamente in merito alle richieste ricevute e al numero dei casi trattati o liquidati.

Art. 19f Finanziamento

¹ Il Fondo di garanzia copre i costi dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabilizzare separatamente nel rendiconto annuale, per mezzo dei contributi di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del 22 giugno 1998⁴ sul Fondo di garanzia LPP (OFG).

² Il Fondo di garanzia può riscuotere dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio, alla fine di ogni anno civile, un contributo destinato a coprire le spese risultanti dai casi trasmessi.

Art. 23a Disposizioni transitorie relative alla modifica della LFLP del 18 dicembre 1998⁵

¹ Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio devono aver adempiuto il loro obbligo d'annuncio di cui agli articoli 24a e 24b capoversi 2 e 3 LFLP per la prima volta il 31 dicembre 1999.

² Le richieste di assicurati e beneficiari (art. 19d) pendenti presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali al momento dell'entrata in vigore della presente modifica vanno trasmesse all'Ufficio centrale del 2° pilastro per l'ulteriore trattazione.

³ RS 831.42; RU 1999 1384

⁴ RS 831.432.1

⁵ RS 831.42; RU 1999 1384

II

L'ordinanza del 22 giugno 1998⁶ sul Fondo di garanzia LPP (OFG) è modificata come segue:

Art. 26a Garanzia degli averi dimenticati

Il Fondo di garanzia garantisce l'importo degli averi dimenticati lasciati presso istituti di previdenza liquidati soltanto se gli assicurati dimostrano l'esistenza dell' avere presso l'istituto di previdenza liquidato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 1999.

19 aprile 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchevin

1334